



Il giudice dell'esecuzione,

visto l'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015, ai sensi del quale: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima";

considerato che lo stesso si applica ai sensi dell'art. 24 della l. n. 132 del 2015 a far data dalla pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale avvenuta in data 20 agosto 2015 (n. 192);

rilevato che quanto all'individuazione delle liquidazioni alle quali tale disposizione dovrà applicarsi deve farsi riferimento all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione enunciato in tema di liquidazione delle competenze di un professionista (nella specie avvocati) sia pure in forma di obiter dictum dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 17.406 e 17405 del 2012 e ribadito ex professo da Cass. Sez. 3 n. 23318/2012, per cui "In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata";

ritenuto pertanto che facendo applicazioni di tali principi la nuova modalità di liquidazione come riportata dalla predetta norma deve reputarsi applicabile a tutte le prestazioni professionali che siano state completate dopo la data del 20.8.2015 (data di entrata in vigore della citata disposizione), ancorché iniziate in data antecedente, dovendo il termine ultimo essere individuato nel deposito dell'elaborato peritale;

ritenuto che è opportuno fornire indicazioni sulle liquidazione dei periti al fine di garantire trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività, in uno con spirito di collaborazione con i propri ausiliari le cui professionalità debbono essere garantite ed implementate anche a fronte delle modifiche normative che hanno appuntato l'attenzione sulla perizia (v. art. 173 c.p.c.) non più solo come mera stima dell'immobile, ma volta alla verifica sotto il profilo tecnico della conformità urbanistica e più in generale della commerciabilità del bene staggito;

reputato che la citata disposizione disposizione, in quanto espressamente riferita, quale parametro per la liquidazione del compenso, al prezzo ricavato dalla vendita, non possa che ritenersi esclusivamente applicabile all'attività di stima dell'immobile pignorato (la sola per la quale assuma rilievo, quale parametro

per la liquidazione del compenso, l'importo stimato, ai sensi dell'art. 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002), mentre deve escludersi che possa applicarsi alle ulteriori attività, poste in essere dall'esperto ai fini di dare risposta a tutti i quesiti contenuti nel verbale di conferimento dell'incarico;

considerato infatti che per la liquidazione del compenso riferito a tali ulteriori attività non assume rilevanza il valore del bene assoggettato all'esecuzione, con la conseguenza che alla stessa non può ritenersi applicabile la previsione della liquidazione di acconti, in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

dispone

in ordine a tutte le perizie depositate a far data dal 20.08.2015 (deposito) che l'esperto depositi nuova nota spese, nella quale indicherà separatamente:

- 1) il compenso riferito all'attività di stima del bene pignorato, che il perito indicherà nella misura minima, media e massima (ed in relazione al quale, in sede di liquidazione precedente alla vendita, sarà liquidato un acconto nella misura del 50%, come disposto dall'art. 161 disp. att. c.p.c.) secondo il modello predisposto dal Tribunale (aggiornato), reperibile (a breve) sul sito internet e messo a disposizione degli Ordini Professionali con preghiera di massima diffusione;
- 2) Il compenso per la verifica in tema di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e alle norme urbanistiche, ex art. 12, comma I, delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002, che sarà liquidato per intero;
- 3) Il compenso per le attività di rilievo planimetrico, ex art. 12, secondo comma, delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002, che sarà liquidato per intero;
- 4) Il compenso relativo alle attività di verifica della documentazione, a vacanze, che sarà liquidato per intero;
- 5) Le spese sostenute, che saranno liquidate per intero.

Con invito alla massima diffusione.

Prato, 12 ottobre 2015

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Maria Iannone

